

Appello lavoro, art. 434 c.p.c. 'dopo Cartabia', mancanza di sinteticità: no all'inammissibilità

L'unica concreta modifica rilevabile nella versione introdotta dalla riforma Cartabia all'art. 434, primo comma, è data dall'inciso "in modo chiaro, sintetico e specifico", riferito alle modalità stilistiche previste per l'atto d'impugnazione. È, poi, stabilito, a pena d'inammissibilità, così come nel testo previgente, quale contenuto l'impugnazione debba avere. Dunque, la sanzione dell'inammissibilità è applicabile soltanto qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3, non, invece, per l'eventuale non rispondenza dell'atto alle modalità redazionali indicate. Si deve, quindi, escludere che un atto, seppur prolisso e ripetitivo e, dunque, non "sintetico", possa, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile, potendo la sanzione conseguire soltanto al difetto di uno dei requisiti prescritti per il suo contenuto. Si deve quindi ritenere, alla luce della più autorevole giurisprudenza occupatasi del tema, che la mancanza di sintesi dell'atto possa condurre alla declaratoria d'inammissibilità, solo qualora pregiudichi l'intelligibilità delle ragioni dedotte a

sostegno dell'impugnazione. In conclusione, l'aggiunta dell'inciso nella nuova formulazione dell'art. 434 dev'essere interpretata come un pressante invito alle parti a esporre le loro ragioni in atti sobri ed essenziali; è auspicabile che le difese tecniche si conformino, d'ora innanzi, a quel principio, peraltro rispondente a criteri di buon senso ed economia processuale. Nell'attesa che questo costume finalmente s'instauri, la prolissità degli atti non può tuttavia, di per sé, essere causa d'inammissibilità.

NDR: l'autorevole giurisprudenza richiamata è Cass. 20 ottobre 2016 n. 21297 e 30 aprile 2020 n. 8425.

Corte di appello di Perugia, sentenza del 21.7.2023

...omissis...

Preliminarmente, dev'essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità del reclamo, sollevata dalla difesa della, secondo cui l'impugnazione, poiché "introdotta successivamente alla data di entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (28 febbraio 2023), non poteva essere più proposta sotto forma di reclamo secondo le regole del cd. rito Fornero (art. 1, commi 47-69, legge n. 92 del 2012), che ormai erano state abrogate dall'art. 37, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 149 del 2022" (p. 2 della memoria di costituzione).

Peraltro, prosegue la reclamata, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che l'impugnazione possa essere convertita in un ordinario ricorso in appello, sarebbero in ogni caso applicabili le disposizioni stabilite in tema di ammissibilità dell'appello dalla nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c., secondo cui devono essere indicate «in modo chiaro, sintetico e specifico» le censure proposte alla ricostruzione dei fatti, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione. Nel caso di specie, l'atto, che consta di ottanta pagine, non risponderebbe a quei requisiti, essendo ridondante e privo di specificità.

Con riguardo al primo aspetto, l'art. 49 (rubricato "Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti") del D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149, di riforma del processo civile, stabilisce al comma 3, per ciò che qui interessa: "I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. [...]".

Le nuove norme sono entrate in vigore il 1 marzo 2023. Di conseguenza, da quella data, le impugnazioni delle sentenze pronunciate all'esito dei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 1, comma 47 e seguenti della legge 28 giugno 2012, n. 92 devono essere introdotte con l'appello.

Nel caso di specie, omissis ha depositato un reclamo, ai sensi dell'art. 1, comma 60, che, tuttavia, in virtù dell'abrogazione del rito speciale disposta dall'art. 37, comma 1, lettera e del D.Lgs n. 149/2022, deve intendersi convertito in appello, secondo il rito ordinario dettato dal codice di procedura civile, nel testo modificato dalle disposizioni del decreto legislativo. Di conseguenza, l'ammissibilità dell'impugnazione dev'essere valutata alla stregua della nuova formulazione dell'art. 434, primo comma, secondo cui: "Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in

modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

La versione precedente della norma, dettata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, era la seguente: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

In sostanza, l'unica concreta modifica rilevabile nella versione introdotta dalla “riforma Cartabia” è data dall'inciso “in modo chiaro, sintetico e specifico”, riferito alle modalità stilistiche previste per l'atto d'impugnazione. È, poi, stabilito, a pena d'inammissibilità, così come nel testo previgente, quale contenuto l'impugnazione debba avere. Dunque, la sanzione dell'inammissibilità è applicabile soltanto qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3, non, invece, per l'eventuale non rispondenza dell'atto alle modalità redazionali indicate.

Si deve, quindi, escludere che un atto, seppur prolisso e ripetitivo e, dunque, non “sintetico”, possa, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile, potendo la sanzione conseguire soltanto al difetto di uno dei requisiti prescritti per il suo contenuto.

Con riguardo alle modalità di redazione degli atti d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità, già prima della recente riforma, ha affermato alcuni principi in tema di ricorso per cassazione, applicabili anche all'appello: **“il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite – queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente ha riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito)”** (Cass., Sez. II, 20 ottobre 2016 n. 21297). Ancora: **“Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda «sub iudice» posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere (nella specie ravvisata dalla S.C. a fronte di ricorso per cassazione di 239 pagine, nonostante la semplicità della questione giuridica alla base della decisione impugnata, illustrata in due pagine) pregiudica l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di**

inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui" (Cass., Sez. V , 30 aprile 2020, n. 8425). Alla stregua di codesti principi, così autorevolmente enunciati, si deve, quindi, ritenere che la mancanza di sintesi dell'atto possa condurre alla declaratoria d'inammissibilità, solo qualora pregiudichi l'intelligibilità delle ragioni dedotte a sostegno dell'impugnazione.

L'aggiunta dell'inciso nella nuova formulazione dell'art. 434 dev'essere interpretata come un pressante invito alle parti a esporre le loro ragioni in atti sobri ed essenziali; è auspicabile che le difese tecniche si conformino, d'ora innanzi, a quel principio, peraltro rispondente a criteri di buonsenso ed economia processuale. Nell'attesa che questo costume finalmente s'instauri, la prolissità degli atti non può tuttavia, di per sé, essere causa d'inammissibilità.

Riqualficato l'atto, per i motivi esposti, come appello, dev'essere valutata la sua conformità all'art. 434, con riguardo alle previsioni dei numeri 1, 2 e 3 del primo comma.

Come affermato dalla Suprema Corte, con riguardo al testo dell'art. 434 introdotto dal D.L. n. 83/2012 che, come s'è visto, dettava regole nella sostanza identiche a quelle della versione attuale, "l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il «quantum appellatum», circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dis- senso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (Cass., Sez. Lav., 5 febbraio 2015, n. 2143).

Quest'interpretazione ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite, con la sentenza 16 novembre 2017, n. 27199, sintetizzata dalla seguente massima: "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".

Nel caso in esame, l'atto è redatto con la tecnica dell'interpolazione di ampi stralci della decisione impugnata, e talora con l'esposizione, nei vari motivi di reclamo, delle medesime doglianze, sotto varie prospettive. Ne risulta una lettura certamente non agevole; ciononostante, nell'atto sono esposti in maniera sufficientemente chiara e specifica i motivi per cui la difesa dello Scellini dissente dalle considerazioni del Tribunale, contrapponendovi una diversa ricostruzione dei fatti e una loro diversa interpretazione, alla luce delle norme applicabili.

In sostanza, il ricorso, seppur ridondante, consente d'individuare i capi della sentenza sotto- posti a censura e di comprendere le differenti argomentazioni che l'appellante contrappone a quelle del primo giudice, al fine di ottenere una definizione della causa a sé favorevole.

Per le ragioni indicate, l'impugnazione dev'essere ritenuta ammissibile, e l'eccezione dev'essere disattesa.

Si può, dunque, esaminare il merit.....

In definitiva, le censure rivolte dal reclamante alla sentenza di primo grado sono infondate.

Così come ritenuto dal primo giudice, il licenziamento impugnato era legittimo, essendo sostenuto dalla giusta causa. Invero, ciascuna delle diverse condotte contestategli, sia l'acquisto di merce di provenienza furtiva dal omissis – fatti per cui lo omissis è sottoposto a procedimento penale – sia la rivendita a terzi di capi acquistati a condizione di favore, contro le espresse condizioni stabilite dal datore di lavoro, costituisce, di per sé, una violazione dei doveri del prestatore di lavoro subordinato, di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che sempre deve intercorrere tra l'imprenditore e il dipendente, e da impedire la prosecuzione, anche soltanto provvisoria, del rapporto contrattuale.

Di conseguenza, il reclamo dev'essere respinto, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.

Il reclamante dev'essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla società reclamata per questo grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei parametri stabiliti, per le cause di valore indeterminabile, dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.

Infine, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un secondo importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.

PQM

La Corte d'appello respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna il reclamante alla rifusione delle spese sostenute dalla reclamata per questo grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso, e oltre a IVA e contributo ex art. 11 legge n. 576/1980. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che il reclamante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.